



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-05030 DEL DEP. CANTONE (res. n. 481 del 15 maggio 2025)

R I S P O S T A

Con riferimento alla vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto il presidente dell'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Catania si riferisce quanto segue.

In generale si rimarca che il Ministero della giustizia vigila sul regolare funzionamento dei Consigli e degli Ordini di numerose professioni regolamentate.

La vigilanza si esercita con il potere di scioglimento di un Consiglio che non sia in grado di funzionare regolarmente, che non abbia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio nel termine di legge ovvero quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi imposti, persista nel violarli.

La normativa specifica relativa all'ordine dei commercialisti e dei dottori contabili prevede lo scioglimento di diritto dei consigli territoriali in caso di “*decadenza, dimissione, morte o altro definitivo impedimento del presidente*” (art.16 d.lgs. n.139/2005). In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente è sostituito dal vice presidente per la gestione degli affari rientranti nell'ordinaria amministrazione (art.10 d.lgs. n.139/2005).

Le altre cause di scioglimento sono elencate nell'art. 17 del d.lgs. n.139/2005 e ricorrono nelle ipotesi in cui non si provvede all'integrazione del Consiglio, se non è in grado di funzionare o se vi sono altri gravi motivi.

Per l'adozione di misure cautelari e disciplinari sono competenti i Consigli di disciplina che sono istituiti presso i consigli dell'ordine territoriali e che hanno i compiti di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

Fatte queste doverose premesse, venendo alla vicenda citata nel testo dell'interrogazione parlamentare, dalle informazioni acquisite dal Ministero della giustizia, consta che il procedimento penale nei confronti del dott. S.V. penda nella fase delle indagini preliminari.

Risulta anche che il presidente sia sostituito dal vice presidente per la trattazione degli affari di ordinaria amministrazione per cui l'impedimento della presidenza non può ritenersi definitivo.

Il Ministero della giustizia non ha ricevuto alcuna comunicazione in ordine all'impossibilità del Consiglio di operare o che si siano verificati gravi fatti per lo scioglimento ex art. 17 del d.lgs. n.139/2005; dunque allo stato non vi sono margini per un intervento del Ministero della giustizia.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)